



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA - SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- Dott. Giorgio Pica - Presidente
- Dott.ssa Laura Marrone - Giudice
- Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice relatore

all'esito dell'udienza del 27/01/2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

decidendo nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 12bis comma 5 Legge n. 3/2012 e 739 c.p.c., iscritto a ruolo con R.G. n. 14-1/2017,

promosso da

VINCENZO GIANNINI, (c.f.: GNNVCN62C27H687T), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tedesco (TDSGPP60T08H687S) ed Elena Lacanna (c.f.: LCNLNE62M53G433D), con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo difensore in Matera, via Manzoni n. 6;

reclamante

avverso

il decreto del 12/10/2020, pubblicato il 19/10/2020, emesso dal Tribunale di Matera – Giudice Delegato dott.ssa Tiziana Caradonio,

osservando quanto segue in punto di fatto e di diritto.

I.1. In data 31/05/2017 Vincenzo Giannini presentava all'intestato Tribunale istanza per la nomina del professionista prevista dall'art. 15 comma 9 Legge n. 3/2012, nell'ambito della procedura di sovraindebitamento del consumatore. Il nominato professionista l'avv. Vanja Cupeta, in seno all'OCC territorialmente competente, depositava la relazione particolareggiata

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'D' or similar character.

della crisi, nella quale dava parere positivo all'omologazione del piano del consumatore presentato dall'istante, che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di euro 81.805,07, il pagamento di tutti i creditori attraverso la cessione della quota parte di retribuzione netta corrisposta dalla società Acquedotto Lucano spa, di cui il Giannini è dipendente a tempo indeterminato, previa revoca delle due cessioni del quinto della retribuzione attualmente in essere in favore di Findomestic e Banco di Sardegna – Gruppo BPER come segue: 1) pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato BPER – Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con richiesta di moratoria di un anno, a partire dall'approvazione del piano ex art. 8 comma 4 Legge n. 3/2012; 2) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30%, con delegazione alla banca presso cui la retribuzione gli viene mensilmente versata dal datore di lavoro.

A sostegno della meritevolezza dell'omologa, il professionista delegato riferiva che: *“Anche a seguito di problemi di infiltrazioni proveniente dall'esterno, per cause non imputabili a terzi, la casa familiare necessitava di riparazioni urgenti nonché di rifacimento degli impianti e degli infissi. Il ricorrente fu, pertanto, costretto a fare ricorso ad una nuova richiesta di mutuo ed in data 31.07.2012 fu stipulato un mutuo ipotecario con la BPER per l'importo di € 55.000,00. A distanza di poco tempo il ricorrente, che era affetto da "edentulia bilaterale posteriore inferiore e monolaterale superiore", necessitava di terapia implanto-protetica per una spesa preventivata in € 15.400,00. Il problema è stato parzialmente risolto poiché si rendeva necessaria un'ulteriore terapia, con probabile intervento, che avrebbe comportato costi ancora più elevati. Anche le due figlie del sig. Giannini hanno avuto bisogno di cure e terapia ortodontica, che hanno richiesto, per un lungo periodo, l'uso di apparecchi fissi e rimovibili, con conseguenti spese imprevedute. Al fine di permettere e favorire lo studio delle proprie figlie (ed in particolare della figlia maggiore Rossella, che avendo propensione agli studi umanistici, aveva manifestato il desiderio di iscriversi, nell'anno 2009, presso il Liceo Classico in Matera), a partire dal mese di settembre 2009 e sino al mese di luglio 2014, il nucleo familiare si trasferì in Matera, in un appartamento in affitto. Conseguentemente, il ricorrente si ritrovò a pagare un fitto mensile e le doppie utenze: per la casa in affitto in Matera e per la casa familiare in Salandra. Al termine degli studi liceali, la figlia maggiore ha intrapreso, nell'anno 2014 gli studi universitari, iscrivendosi presso l'Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, ed il ricorrente, non potendo sostenere le spese di canoni di locazione per due case (Bari e Matera), decise di trasferirsi in Salandra, nella casa di proprietà del coniuge, pagando solo il fitto della casa a Bari ove dimorava la figlia maggiore. Appare superfluo precisare che gli studi universitari impongono importanti sacrifici, anche e soprattutto di natura squisitamente economica per il pagamento di vitto ed alloggio, tasse universitarie, acquisto testi. Il ricorrente ritornò, quindi, a viaggiare quotidianamente per recarsi presso l'ufficio dell'Acquedotto Lucano spa, sito*



in Matera, alla Via Lucana, ed anche la figlia minore, iniziò e, continua, a frequentare il Liceo delle Scienze Umane, come studente "pendolare". Nel tentativo di far fronte alle varie quanto necessarie spese impreviste o, comunque, scaturite dalle esigenze di vita quotidiana e di studio delle figlie, il sig. Giannini ha richiesto ed ottenuto dalla società datoriale l'anticipazione sul TFR nella misura prevista per legge, privandosi in tal modo, di quel fondo economico futuro che gli sarebbe spettato al termine della propria attività lavorativa. Ciò non è stato, però, sufficiente. Difatti, come detto, l'unica entrata certa del nucleo familiare sopra indicato è rappresentata dallo stipendio mensile percepito dal sig. Giannini Vincenzo che è dipendente a tempo indeterminato della società Acquedotto Lucano S.p.A.. Con detta entrata il sig. Giannini doveva e deve affrontare non solo le spese di vita quotidiana ma anche quelle impreviste e/o straordinarie (con particolare riferimento a quelle di istruzione superiore). Proprio le spese impreviste e/o straordinarie hanno costretto il ricorrente a fare ricorso al c.d. credito al consumo non potendo far fronte agli impegni e alle spese per il sostentamento della famiglia con l'unica fonte di reddito. Pertanto, il Sig. Giannini, al fine di ottenere liquidità per fronteggiare detti pagamenti, ha dovuto fare richiesta di prestiti personali alle società finanziarie Agos e Findomestic nonché alla stessa BPER, con la cessione a queste due ultime del quinto dello stipendio. La convinzione di riuscire a fronteggiare il pagamento delle rate mensili per i finanziamenti già contratti ha portato il ricorrente ad effettuare la richiesta di finanziamento anche con tassi non molto convenienti, trovando la "convenienza" nella celerità dell'erogazione delle somme finanziate che permettevano di "respirare" e di trovare una sorta di sollievo con la convinzione di riuscire a fronteggiare il "rientro" programmato. L'assunzione delle obbligazioni è stata effettuata con la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle stesse, considerato che il sig. Giannini è dipendente – a tempo indeterminato - di una importante società regionale con la certezza di uno stipendio mensile. È doveroso precisare che il Giannini ha sempre pagato puntualmente le obbligazioni assunte – anche in ragione dei prelievi "forzosi" dal conto corrente (rata di mutuo) e dalla busta paga (prestiti con cessione del quinto dello stipendio). Ciò, però, ha comportato la necessità di ridurre drasticamente al minimo le spese di vita quotidiana a discapito di quella dignità personale e di quella vita decorosa costituzionalmente garantiti. Pur adottando ogni possibile comportamento virtuoso ed oculato, la situazione, ad oggi, è divenuta drammatica, in quanto il sig. Giannini non riesce ad ottenere dal suo lavoro il minimo per sopravvivere. In definitiva, le cause che hanno determinato il sovraindebitamento dell'istante sono da ricercarsi in fatti esterni alla sua sfera di influenza: la necessità di cure mediche per sé e le figlie, la necessità di procedere con urgenza alla ristrutturazione della casa coniugale, le sopravvenute spese di studio e di istruzione per le figlie, lo stato di inoccupazione della moglie".

In punto di fattibilità, invece, il professionista delegato rappresentava che: il Giannini non era intestatario di alcun bene immobile (la casa familiare è di esclusiva proprietà della moglie) o



mobile, eccetto l'autovettura, di irrisorio valore commerciale, utilizzata per gli spostamenti di lavoro, e di essere allo stato unico percettore di reddito, poiché la coniuge, Antonietta Labattaglia, sarebbe disoccupata; l'istante aveva a disposizione la somma complessiva di euro 1.700,00 per fronteggiare i debiti contratti e le spese occorrenti per il sostentamento della propria famiglia; i creditori chirografari sarebbero stati soddisfatti nell'arco di 53-54 mesi e, quindi, nel termine quinquennale, mentre il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto in un arco temporale superiore al quinquennio, ma inferiore al termine originario di scadenza del piano di ammortamento, con il pagamento in favore del creditore privilegiato di una somma mensile maggiore rispetto alla rata contrattualmente prevista con conseguente estinzione del debito in epoca anteriore alla scadenza contrattuale. Concludeva, pertanto, per la convenienza economica della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione, inidonea a garantire una maggiore soddisfazione del ceto creditorio.

I.2. Con decreto del 12/10/2020 il Giudice delegato, dott.ssa Tiziana Caradonio, rigettava l'istanza, ostando all'omologazione la circostanza che il debitore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che lo stesso colposamente avesse determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il provvedimento sottolineava come i debiti bancari e finanziari plurimi fossero stati contratti a decorrere dal 2012, quando il Giannini era già unico percettore di reddito, potendo contare su un importo netto mensile di euro 1.500,00, non era titolare di alcun bene mobile o immobile liquidabile ed aveva un esborso mensile per rimborso finanziamenti di euro 1.091,00, come riportato a pag. 8 della memoria di costituzione del ricorrente, superando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito oltre un terzo dai debiti contratti.

I.3. In data 13/02/2020, il suddetto provvedimento è stato reclamato dal Giannini che, fermo ed incontestato lo stato di sovraindebitamento, ha chiesto la riforma del decreto che ha dichiarato l'inaammissibilità del piano del consumatore, sostenendo la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sua omologa: il ricorso introduttivo del presente giudizio non fa altro che reiterare il contenuto della memoria di costituzione depositata in data 13/02/2020.

I.4. Con decreto del 03/12/2020 veniva fissata l'udienza di comparizione per il giorno 27/01/2021 nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, autorizzando i creditori, a cui il reclamo doveva essere comunicato a cura dell'OCC, a presentare eventuali osservazioni



entro il 07/01/2021, nonché l'OCC ed il reclamante a depositare note scritte entro il 21/01/2021.

I.5. Nessuno dei creditori depositava osservazioni. Solo la BiBANCA (già Banca di Sassari spa) trasmetteva all'OCC nota di precisazione del credito. Il professionista delegato, con note depositate il 19/01/2021, si riportava a quanto già rappresentato e concluso nella sua relazione particolareggiata, depositata nel giudizio di primo grado. Il Giannini, invece, nelle note depositate il 14/01/2021, poneva l'attenzione sulla circostanza che il provvedimento contestato non avesse considerato, ai fini della valutazione di meritevolezza del consumatore, la violazione da parte dei soggetti finanziatori del c.d. merito creditizio del debitore e cioè della soglia massima di esposizione debitoria possibile, valutata in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

All'udienza del 27/01/2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, la causa veniva riservata per la decisione.

IV. Il reclamo va accolto per le ragioni di cui *infra*.

IV.1. Preliminarmente occorre precisare che nell'ambito dell'ordinamento giuridico il sistema delle obbligazioni è improntato al principio di cui all'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

La legge n. 3/2012, al di là dell'adagio popolare che l'ha ribattezzata "legge salva suicidi", non tutela il debitore che ha assunto obbligazioni per motivi meritori (quali possono essere quelli legati a motivi di salute, di studio, di mantenimento di uno standard dignitoso per sé ed i propri congiunti etc.) in quanto non ha alcuna finalità assistenziale (v. Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, con il decreto del 17 giugno 2020). Non si vede tra l'altro come potrebbe averla, prevedendo eventualmente una falcidia o una moratoria del debito gravante sul creditore, anziché un intervento sostitutivo dello Stato sociale. La *ratio* sottesa alla disciplina è piuttosto quella di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso" (v. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020); l'obiettivo è quello di porre un rimedio a tutte quelle situazioni di sovraindebitamento cui un soggetto può incorrere, per una serie di eventi che possono prescindere dalla sua volontà: perdita di lavoro, malattie, crisi familiari con conseguenti



incrementi di oneri finanziari. Si tratta di una procedura che dovrebbe, dunque, garantire al debitore di far “ripartire” il proprio patrimonio, senza che lo stesso rimanga ancorato a una situazione divenuta ingestibile con il solo ausilio dei tradizionali strumenti dell'autonomia privata (v. Tribunale Napoli, 18/01/2016).

Dal tenore dell'art. 6 comma 2 lett. a) Legge n. 3/2012, si desume che il sovraindebitamento ricorre quando lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte diventa tale da determinare una rilevante difficoltà di adempiere. Il sovraindebitato tutelato è solo quello che ha assunto l'obbligazione ritenendo, ragionevolmente, di poterla adempiere, in tal modo tenendo un comportamento non soltanto prudente, ma anche corretto e in buona fede nei confronti del creditore, in ossequio al dettato degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Se ne desume che il debitore già sovraindebitato che, pure a fronte di una maggiore disponibilità finanziaria, ricorre nuovamente al credito, piuttosto che utilizzare le maggiori risorse per tamponare i debiti pregressi, realizza una condotta rientrante sotto il profilo oggettivo nel concetto di sovraindebitamento e, sotto il profilo soggettivo, nella colpa. L'assunzione di nuovi impegni finanziari, quando la capacità patrimoniale è compromessa, è indice di colpa da parte del debitore, il quale, secondo un principio di prudenza, dovrebbe astenersi da qualsiasi nuovo finanziamento che non fosse finalizzato a estinguere o dilazionare i debiti preesistenti (v. Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, con il decreto del 17 giugno 2020; Tribunale Monza sez. III, 22/06/2017).

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per piano del consumatore, ai fini del giudizio di meritevolezza del debitore il mancato compimento di atti in frode a nulla rileva. Il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*. Pertanto, non sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, fa ricorso a nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento.



La proposta di piano del consumatore, a differenza dell'accordo, non è subordinata all'approvazione del ceto creditorio. Spetta pertanto al Giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura, che in sede di giudizio di omologazione del piano, valutare la sussistenza del requisito della "meritevolezza" del consumatore, come espressamente sancito dall'art. 12 *bis*, comma terzo, della legge n. 3/2012. In particolare, dal tenore di tale norma si evince che per poter omologare il piano il giudice deve poter escludere: 1. che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2. che il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. L'accertamento della presenza di uno di tali "eventi" impone al giudice di non omologare il piano (v. Cassazione civile sez. I, 10/04/2019 n.10095; Tribunale di Vibo Valentia, 30 ottobre 2019; Tribunale Bergamo, 09/11/2019; Tribunale Udine sez. II, 04/01/2017; Tribunale Monza sez. III, 22/06/2017).

IV.2. Premesso quanto innanzi, il reclamante ha sostenuto: di essere stato costretto ad accendere un primo mutuo bancario il 31/07/2012 con la BPER Banca per l'importo di euro 55.000,00 per fronteggiare presunte spese di riparazione urgente dell'immobile di proprietà della moglie, destinato a casa familiare, nonché spese di rifacimento degli impianti e degli infissi del medesimo appartamento, di cui, però, non v'è alcuna prova, tantomeno documentale, dalla quale possa evincersi la natura, l'entità e i costi, oltretutto l'indifferibilità ed urgenza; di aver necessitato di intervento impianto-protetico per risolvere una "*endulia bilaterale posteriore inferiore e monolaterale superiore*" e di aver dovuto sostenere i costi degli apparecchi dentali, fissi e mobili, per entrambe le figlie, di cui tuttavia non v'è alcuna prova, men che meno documentale (sono stati depositati solo due certificati di due medici dentisti del 07/06/2013 e del 06/07/2017 in cui è riferito che il Giannini avrebbe bisogno di un intervento impianto-protetico con un preventivo rispettivamente di euro 15.400,00 e di euro 10.000,00); di aver dovuto fare ricorso al c.d. credito al consumo "*non potendo far fronte agli impegni e alle spese per il sostentamento della famiglia con l'unica fonte di reddito*" e soprattutto per far fronte alle spese di studio della figlia maggiore.

Come dai documenti depositati e dal prospetto riportato tanto negli atti di costituzione del consumatore quanto nella relazione particolareggiata del professionista dell'OCC, l'esposizione debitoria del Giannini è la seguente:

1. Banca Popolare dell'Emilia Romagna già Banca Popolare del Mezzogiorno (ora BPER) contratto di mutuo fondiario del **27/06/2012 per l'importo originario di euro**



- 55.000,00 da restituire in 179 rate mensili variabili di circa 430,00 euro**, debito residuo alla data del 31/05/2019 euro 36.309,45;
2. Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Banca di Sassari Gruppo BPER contratto di finanziamento n. pratica 167479 del **17/03/2015 per l'importo originario di euro 19.063,46 da restituire in 120 rate mensili di euro 249,00 mediante cessione del quinto dello stipendio**, debito residuo alla data del 31/05/2019 euro 17.430,00;
 3. Carta revolving AGOS n. 10070041926243 del **23/10/2015**, debito residuo alla data dell'11/09/2017 euro 2.631,24;
 4. Contratto di finanziamento Findomestic domanda n. 259334 del **23/10/2015 per un importo complessivo di euro 25.475,75 da restituire in 120 rate mensili da euro 300,00 mediante cessione del quinto dello stipendio**, debito residuo al 31/05/2019 euro 23.100,00;
 5. Contratto di finanziamento AGOS n. 54056689/PP del **14/03/2016 per l'importo originario di euro 8.848,00 da restituire in n. 84 rate mensili di euro 103,00**, debito residuo euro 6.578,32;
 6. Carta revolving - contratto di finanziamento AGOS n. 051080361/050037237 del **10/11/2016**, debito residuo alla data del 06/02/2018 euro 1.684,06.

In base all'attestato rilasciato dall'Acquedotto Lucano in data 22/03/2019, il Giannini risulta essere stato assunto presso detta azienda il 03/05/2005, con contratto a tempo pieno e indeterminato, come addetto commerciale, e da quella data risulta aver prestato servizio ininterrottamente presso il Centro Operativo di Matera, con una retribuzione netta mensile di circa 1.480,00 euro, come risulta dalla busta paga di novembre 2019 versta in atti. La coniuge, invece, è casalinga e pare essersi dedicata sempre ed esclusivamente alla cura della famiglia. Negli anni successive all'assunzione, i coniugi Gianni-Labattaglia pare non abbiano mai avuto degli introiti ulteriori e diversi rispetto a quelli derivanti dall'attività lavorativa dell'odierno reclamante. Come si è detto innanzi, la Legge n. 3/2012 non consente al giudice di sindacare il profilo meritorio delle spese sostenute, ma solo se il sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare il consumatore possa essere o meno addebitabile a titolo di colpa, che all'indomani delle modifiche apportate dal D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. n. 176/2020, che si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, deve caratterizzarsi espressamente come "colpa grave".



Ebbene, il reclamante ha riferito di essere stato costretto ad effettuare il primo mutuo presso la BPER per fronteggiare non meglio precisate spese impreviste, anche per presunte infiltrazioni di acqua all'immobile adibito a casa familiare, oltre che per rifare gli impianti e gli infissi della stessa. Le spese in questione non sono state in alcun modo documentate e la loro sopportazione è rimasta un'affermazione di principio che lascia più di una perplessità sul piano della verosimiglianza, considerato che l'immobile a rustico ricevuto in donazione dalla Labattaglia nel 1996 era stato costruito (come riferito nella memoria di costituzione di altro difensore e proposta di ristrutturazione del debito con piano del consumatore del 20/05/2019), con un primo finanziamento di euro 55.000,00, interamente restituito.

Prendere una casa in locazione a Matera ha certamente costituito una comodità per il ricorrente *in primis*, che doveva viaggiare tutti i giorni per recarsi dal comune di residenza, Salandra, a quello ove veniva svolta l'attività lavorativa, Matera, e poi per la figlia primogenita, che aveva desiderio di frequentare, come in effetti ha fatto, il liceo classico a Matera. Certamente, però, quella del trasferimento non era l'unica opzione possibile e soprattutto non era quella più economica, ben potendo la ragazza viaggiare con il padre tutti i giorni: a fronte di una distanza contenuta tra Salandra e Matera (circa 50 km) i costi del carburante e della manutenzione dell'automobile utilizzata dal Giannini per lavoro sarebbero stati di gran lunga inferiori a quelli sopportati effettivamente per la conservazione e gestione dell'immobile di proprietà in Salandra e di quello in locazione a Matera. Opzione quest'ultima adottata quando la primogenita nel 2014 si è iscritta all'università a Bari, facoltà di giurisprudenza, e, presa in locazione una stanza nella città universitaria al costo di euro 250,00 mensili (oltre i costi delle utenze, vestiario, vitto, retta universitaria e libri di testo), il Giannini è stato costretto, per sua stessa ammissione, al rientro a Salandra con la moglie e la figlia minore, facendo il pendolare per andare a lavoro in Matera, ove anche la secondogenita ha frequentato il liceo da pendolare.

Prendere una stanza in locazione nella città di Bari certamente ha reso più agevole alla figlia maggiore del Giannini la frequentazione dell'Università rimanendo in loco, ma questa non era né l'unica soluzione né la più economica per consentire un equo contemperamento delle esigenze di studio della ragazza e di sostentamento del restante nucleo familiare. A proposito si osserva che la Facoltà di Giurisprudenza non richiede la frequentazione obbligatoria dei corsi come altre, ad esempio quella di medicina; la ragazza ben avrebbe potuto soddisfare le legittime aspirazioni ad una formazione universitaria recandosi in facoltà solo per prenotare gli esami (da anni ormai le



prenotazioni si fanno on line) o per sostenerli, per andare a ricevimento da qualche professore o per acquistare i testi su cui studiare. La frequentazione da pendolare sicuramente non le avrebbe consentito di vivere spensieratamente il periodo universitario, ma avrebbe consentito al Giannini un evidente risparmio di costi, dato che per il soggiorno a Bari è ragionevole stimare una spesa forfetaria di circa 450,00 euro mensili: 250,00 euro mensili per l'affitto della stanza, come risulta dal contratto di locazione in atti; 200,00 euro mensili extra per i costi dei servizi (acqua, luce, gas, internet, vestiario, vitto) non riferiti dall'istante e non presi in considerazione neppure dall'OCC, ma esistenti e non obliterabili.

Quanto alle spese mediche, premesso che il diritto alla salute è tutelato dalla costituzione e in via generale ed astratta ogni cittadino ha diritto a scegliere il medico presso il quale sottoporsi a interventi sanitari, il nostro ordinamento giuridico consente di accedere alle cure medico-sanitarie a costi molto più contenuti rispetto a quelli praticati negli studi professionali privati. Ammesso e non concesso che il reclamante avesse avuto effettivamente bisogno, come le figlie, di trattamenti ortodontici e di impianto-protesi - e, si ribadisce, non v'è prova in atti che detti interventi siano stati effettivamente eseguiti, quando e con quali costi - gli stessi ben avrebbero potuto essere eseguiti in regime di convenzione presso il SSN, a costi decisamente inferiori rispetto a quelli prospettati dal consumatore.

Le osservazioni condotte innanzi consentono di valutare il ricorso compulsivo al credito in termini di colpa grave, considerato che, senza sindacare l'*an* delle spese asseritamente sostenute (e invero in misura maggioritaria assolutamente prive di riscontro documentale), appare assai discutibile il *quantum* delle stesse e quindi il fatto che, dinanzi a diverse opzioni, il reclamante si sia orientato su quelle più costose, ancorché più comode, non essendo ragionevole che, a fronte di entrate ufficiali nette e costanti per 1.480,00 euro mensili, dovendo sopportare dal settembre 2009 al luglio 2014 i costi della casa in locazione a Matera oltre a quelli dell'immobile di Salandra, nel 2012 il reclamante abbia acceso un mutuo con una rata mensile di circa 430,00 euro mensili, a cui si sono aggiunti i costi della locazione a Bari (che in un secondo momento ha compensato con il risparmio della rata della disdetta locazione a Matera) e gli altri cinque finanziamenti/fidi di cui innanzi.

Considerando solo le due cessioni del quinto dello stipendio e la rata del mutuo fondiario, il Giannini ha avuto negli ultimi sette/otto anni un esborso mensile di 1.000,00. Sommando a questi solo i circa 400,00 euro per il soggiorno di una figlia a Bari, il reclamante non avrebbe



avuto a disposizione nessuna somma da destinare al vitto ed alle spese di mantenimento proprie, della coniuge e delle due figlie. La circostanza appare francamente inverosimile, considerato che per ammissione dello stesso consumatore, a parte le due carte revolving, i pagamenti nei confronti della banca e delle finanziarie sono avvenuti e proseguono regolarmente. È giocoforza allora sospettare che il nucleo familiare del Giannini possa fare affidamento su entrate non denunciate, anche solo in termini di aiuto di familiari terzi.

Inoltre, anche a voler considerare la riduzione degli esborsi per gli studi universitari della figlia maggiore, eliminando solo dal febbraio 2020 le spese di soggiorno a Bari, non appare possibile che la famiglia provvedesse ai costi di sostentamento con 400,00 euro mensili, da destinare al pagamento dei servizi della casa di Salandra (acqua, luce, gas, condominio, internet), del vitto, vestiario ecc. degli altri componenti della famiglia Giannini-Labattaglia.

Da un semplice conto matematico il Giannini avrebbe potuto e dovuto avvedersi dell'impossibilità di far fronte a tutti i bisogni ed i desideri dei componenti il proprio nucleo familiare, dovendo necessariamente fare i conti con l'entità della sua retribuzione, più che dignitosa ma certamente non tanto pingue da consentirgli un tenore di vita come quello avuto finora. Sorprende, pertanto, che a pag. 6 della relazione particolareggiata il professionista dell'OCC abbia sostenuto che *“la convinzione di riuscire a fronteggiare il pagamento delle rate mensili per i finanziamenti già contratti ha portato il ricorrente ad effettuare la richiesta di finanziamento anche con tassi non molto convenienti, trovando la “convenienza” nella celerità dell'erogazione delle somme finanziate che permettevano di “respirare” e di trovare una sorta di sollievo con la convinzione di riuscire a fronteggiare il rientro programmato. L'assunzione delle obbligazioni è stata effettuata con la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle stesse, considerato che il sig. Giannini è dipendente – a tempo indeterminato – di un'importante società regionale con la certezza di uno stipendio mensile”*, essendo vero esattamente il contrario: proprio perché il Giannini aveva un'entrata fissa poteva verificare con certezza matematica la capacità di fronteggiare il peso dei diversi finanziamenti e spese.

Merita, tuttavia, considerare il profilo del c.d. merito creditizio, che all'indomani della riforma del 2020, *in parte qua* applicabile anche alle controversie in corso, costituisce il parametro con cui valutare la condotta assunta dal soggetto finanziatore al momento della concessione del finanziamento: egli deve considerare il limite massimo di esposizione debitoria e, quindi, intangibile una quota di reddito pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di



equivalenza dell'ISEE, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013. La scala di equivalenza rappresenta un valore preciso che misura la ricchezza delle famiglie, considerando tutti i redditi e i patrimoni dei componenti del nucleo familiare convivente; per l'anno 2021 per quattro componenti del nucleo familiare il valore della scala di equivalenza è pari a 2,46. Ove il soggetto finanziatore non lo faccia, l'art. 12bis comma 3bis Legge n. 3/2012 dispone che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124bis del TU di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Per come formulata pare potersi intendere che, in presenza di una condotta del finanziatore violativa dell'art. 124bis TUB, secondo cui *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*, ai fini dell'inammissibilità del piano del consumatore non è sufficiente la colpa grave, ma è necessario il dolo del consumatore. La norma è di chiara matrice sanzionatoria, per cui, nel bilanciamento tra gli interessi del debitore a ridurre la sua esposizione debitoria, anche con la falciatura del debito, e quelli del creditore ad ottenere l'adempimento pieno delle obbligazioni assunte, si propende per la tutela del consumatore che, pur avendo con grave negligenza ed imprudenza, contratto debiti in misura superiore alla propria capacità di solvenza abbia subito l'approfittamento del finanziatore.

Ora, con riferimento ai debiti contratti successivamente al mutuo fondiario con la BPER Banca, appare *ictu oculi* non rispettato il merito creditizio. Infatti, al di là delle dichiarazioni sottoscritte dal Giannini all'interno dei moduli prestampati di contratto ovvero alle dichiarazioni rese, sempre all'interno dei moduli in questione, da parte del soggetto finanziatore, in cui dovesse essere indicato che l'operazione è considerata adeguata al soggetto richiedente, sulla base delle informazioni rese dal cliente, nonché di quelle che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto acquisire tramite accesso alle banche dati dedicate (e di cui non v'è traccia in atti), a fronte di una rata di euro 430,00 versata per il mutuo fondiario, il Giannini aveva a disposizione circa 1.070,00 euro netti per il sostentamento proprio e della propria famiglia, composta da coniuge e due figlie, già al limite della soglia di povertà. In altri termini, già con l'accensione del mutuo fondiario il reclamante si era avvicinato spaventosamente alla soglia di sproporzione tra passivo ed attivo, che avrebbe integrato la situazione di sovraindebitamento, misurabile non tanto in valori assoluti,



atteso che il debito del Giannini era rateizzato in misura globalmente inferiore al suo reddito mensile, quanto in termini di concreta sostenibilità del debito rateizzato mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 cost., di condurre un'esistenza libera e dignitosa, che è una delle condizioni basilari di uguaglianza sostanziale tra gli individui. I finanziatori successivi, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, avrebbero dovuto non concedere alcun finanziamento ulteriore: a proposito deve sottolinearsi che i tassi di interesse elevati, che certamente remunerano il rischio di impresa della banca/finanziaria che presta il denaro senza garanzie o con garanzie risibili, non scoraggiano affatto dall'indebitamento, ma aggravano il rischio di insolvenza del debitore. I finanziatori non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Alla luce di quanto innanzi, il Collegio ritiene di poter riformare la decisione assunta dal Giudice monocratico e di poter accogliere la proposta del piano del consumatore depositata in data 13/02/2020. La proposta appare in linea con la *ratio* dell'ultima riforma normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi della sua esecuzione, considerato che: il proponente è dipendente a tempo indeterminato presso Acquedotto Lucano spa; il creditore ipotecario verrà soddisfatto integralmente e anche in un tempo inferiore rispetto a quello originariamente pattuito; la falcidia riguarda i creditori chirografari, i quali, avendo assunto una condotta di indifferenza al merito creditizio del consumatore, ne hanno determinato lo stato di sovraindebitamento, sicché loro posizione non appare meritevole di una tutela maggiore di quella offerta dal debitore nella proposta di piano del consumatore.

PQM

visto l'art. 12*bis* Legge n. 3/2012, in riforma del decreto reclamato, omologa il piano del consumatore proposto da Vincenzo Giannini, nato a Salandra il 27/03/1962 ed ivi residente in via Giuseppe Di Vittorio n. 1, come esposto nella proposta di piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C.;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12*bis* comma 3 Legge n. 3/2012, poi, dispone che il presente provvedimento sia comunicato a ciascun creditore, anche per posta elettronica certificata, e



pubblicato sul sito www.tribunale.matera.it a cura del professionista nominato ex art. 15 Legge n. 3 citata, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data 27 gennaio 2021.

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Antonia Quartarella

Antonia Quartarella

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(dr. Rocco CAROSCIA)

Rocco Caroscia

TRIBUNALE DI MATERA

Dipartimento di Cancelleria

(Matera), 07.04.2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(dr. Rocco CAROSCIA)

[Handwritten signature]



Il Presidente

Dott. Giorgio Pica

Giorgio Pica